



Città di Vignola

Direzione Area tecnica unificata
Servizio Edilizia privata e gestione del
territorio - Urbanistica
Tel. 059 - 777562
e-mail:
sportelloedilizia@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Note _____

PROGR. 590/2015

arch. int. n. 2882/2015

NR. 17 in data 05/05/2015 del Registro di Settore

NR. 137 in data 06.05.2015 del Registro Generale

OGGETTO: SOMME DA RESTITUIRE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR E.R. 674/2014 (LOTTO 4 PERMESSO DI COSTRUIRE POS 13418 DEL 15.11.2015 E SUCC. VARIANTE RICOMPRESI NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO " ABITA UNO - LEVIM_" A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A SUPERFICIE UTILE E SUPERFICIE ACCESSORIA ERRONEAMENTE COMPUTATA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. Soc. IMMOBILIARE PARCO 2 S.r.l.

IL DIRIGENTE

Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 7600 del 23.04.2009 col quale si determinava il Contributo di Costruzione relativo al Pdc n. 13418 del 15.11.2005 e successive varianti, determinato pari a complessivi Euro 89.297,15 e si disponeva, altresì, a conguaglio delle somme già versate per il predetto Titolo il recupero del contributo non ancora versato, stimato in complessivi Euro 28.981,82

visto e preso atto della Sentenza n. 674 del 22.05.2014 con la quale il T.A.R. E.R. ha accolto parzialmente il ricorso della Ditta in indirizzo relativa alla determinazione del contributo di costruzione di cui al citato provvedimento 7600/2009;

richiamata inoltre la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 prot.n. 20284 del 04.07.2014 relativamente al Pdc 13418/2005 provvedimento prot.n.7600/2009 con la quale è stato comunicato alla Soc. Immobiliare Parco 2, che per dare compiuta esecuzione alla predette sentenze, limitatamente per le parti oggetto di accoglimento, si sarebbe proceduto ad una complessiva rideterminazione del contributo di costruzione relativamente ai titoli soprarichiamati, con particolare riferimento al computo delle superfici utili e accessorie concorrenti alla determinazione del detto contributo ai fini dello scomputo delle somme già versate a tale titolo dal corrispondente contributo come rideterminato

Preso atto che si è proceduto alla re-istruttoria della predette pratiche edilizie secondo i criteri e parametri richiamati dalle stesse sentenze in merito alle superfici computabili e non computabili, previa riassegnazione del procedimento al competente Sportello Unico dell'Edilizia, responsabile del procedimento geom. Sergio Tremosini;

valutata, pertanto, la suddetta relazione istruttoria del 30.08.2014 a firma del geom. Sergio Tremosini, , relativa al Pdc 13418/2005 - Lotto 4 - provvedimento prot.n.7600/2009, con la quale viene riconosciuta la restituzione della somma di € 12.728,21, oltre allamaggiorazione degli interessi legali calcolati dalla data in cui l'Amministrazione comunale ha percepito tali somme, ovvero dal 25/05/2009;

richiamata la comunicazione prot.n. 10111 del 02.04.2015, con la quale è stata inviata la suddetta relazione istruttoria alla Soc. Immobiliare Parco 2, comunicando altresì la somma da restituire alla stessa a seguito della sentenza soprarichiamata;

richiamata altresì la comunicazione pervenuta da parte del sig. Giovannini Luca, socio della Soc. Immobiliare Parco 2, prot.n. 37011 del 04.12.2014 con la quale vengono indicate le modalità di versamento della somma a credito;

ritenuto pertanto necessario:

- provvedere all'impegno di spesa della somma di € 12.728,21, come sopra determinata, oltre alla maggiorazione di € 1.333,85 per interessi legali calcolati dalla data in cui l'Amministrazione comunale ha percepito tali somme, ovvero dal 25/05/2009 alla data del 05/05/2015, e così per complessivi € 14.062,06
- imputare la somma di € 14.062,06 al cap. di spesa 1610/20 "Restituzione oneri urbanizzazione per rinuncia titolo edilizio" del Bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
- liquidare la somma di € 14.062,06 in favore della Soc. Immobiliare Parco 2, con sede legale a Maranello, Piazza Amendola n. 6 int.3 C.F. e P.I. 0232396 0365, mediante bonifico bancario alle coordinate **IBAN IT13K0200867075000040364419**

Dato atto che:

- con delibera di C.C. n.11 del 02/03/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 25 del 10/03/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017;
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio Edilizia Privata e Gestione del territorio;

visto lo Statuto comunale, in particolare l'art. 26;

visti i Regolamenti comunali di contabilità;

visti, in particolare gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. Di impegnare e contestualmente liquidare in favore della **Soc. Immobiliare Parco 2**, con sede legale a Maranello, Piazza Amendola n. 6 int.3 C.F. e P.I. 0232396 0365, la somma di **€ 14.062,06** in ottemperanza alla sentenza TAR n. 674 del 22.05.2014 con la quale il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso della Ditta in indirizzo relativa alla determinazione del contributo di costruzione di cui al citato provvedimento 7600/2009, così determinata:
 - **€ 12.728,21**, come determinata dalla soprarichiamata relazione istruttoria del 30.08.2014 a firma del geom. Sergio Tremosini, relativa al Pdc 13418/2005 - Lotto 4 - provvedimento prot.n.7600/2009, con la quale ne viene riconosciuta la restituzione oltre alla maggiorazione degli interessi legali;
 - **€ 1.333,85** per interessi legali calcolati dalla data in cui l'Amministrazione comunale ha percepito tali somme, ovvero dal 25/05/2009 alla data del 05/05/2015,
2. Di impegnare la somma di € 14.062,06 imputandola al Cap. di spesa 1610/20 "Restituzione oneri urbanizzazione per rinuncia titolo edilizio" del Bilancio 2015;
3. Di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda al pagamento in favore della Soc. sopraindicata mediante bonifico bancario alle coordinate **IBAN IT13K0200867075000040364419**
4. di dare atto che:

- la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. int. 350 del 12/05/2011;
 - non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. 20827 del 16/11/2009;
 - la presente liquidazione si riferisce a una tipologia esclusa dalla normativa di cui all'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 19 (Legge di stabilità 2015) - applicazione "split payment"
 - la presente liquidazione si riferisce a una tipologia esclusa dalla normativa di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 - art. 1 comma 213 lettera a) Legge n. 244/2007 - Fatturazione elettronica,
 - la pubblicazione dell'atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013 non avviene in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell'efficacia dell'atto;
5. di attivare, ai sensi dell'art.183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art.151, comma 4, dello stesso decreto;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore dei Servizi Finanziari, e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Marcella Soravia _____

IL DIRIGENTE
arch. Corrado Gianferrari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:

- () si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- () non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Vignola, lì

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Stefano Chini